



CITTÀ DI RIVOLI

REGOLAMENTO AGGIORNATO

(ALLEGATO 1)

**REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA
TASSA SUI RIFIUTI - TARI**

APPROVATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 49 DEL 28/06/2021

MODIFICATO CON

DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 28 DEL 26/05/2022

SOMMARIO

TASSA SUI RIFIUTI - TARI

Articolo 1 - PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

Articolo 2 - DEFINIZIONE DI RIFIUTO

Articolo 3 - SOGGETTI PASSIVI

Articolo 4 - BASE IMPONIBILE

Articolo 5 - DETERMINAZIONE E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE

Articolo 6 - PIANO FINANZIARIO

Articolo 7 - ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA

Articolo 8 - TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

Articolo 9 - DETERMINAZIONE DEL NUMERO OCCUPANTI PER LE UTENZE DOMESTICHE

Articolo 10- TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

Articolo 11 - CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

Articolo 12 - PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

Articolo 13 - MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Articolo 14 - ZONE NON SERVITE

Articolo 15 - ESCLUSIONE PER ASSENZA DI IDONEITA' A PRODURRE RIFIUTI

Articolo 16 - RIDUZIONI PER TIPOLOGIA D'USO

Articolo 17- RIDUZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA

Articolo 18 - AGEVOLAZIONI PER PARTICOLARI CONDIZIONI

Articolo 18 bis – RIDUZIONI PER UTENZE NON DOMESTICHE IN CASO DI USCITA DAL SERVIZIO PUBBLICO

Articolo 18 ter – RIDUZIONI PER UTENZE NON DOMESTICHE IN CASO DI PERMANENZA NEL SERVIZIO PUBBLICO

Articolo 19 - CUMULO DI RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI

Articolo 20 - PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI ABBATTIMENTO SUPERFICIE

Articolo 21 - TARIFFA GIORNALIERA

Articolo 22 - VERSAMENTI

Articolo 23 - DICHIARAZIONE

Articolo 24 - RIMBORSO E COMPENSAZIONE

Articolo 25 - FUNZIONARIO RESPONSABILE

Articolo 26 - VERIFICHE ED ACCERTAMENTI

Articolo 27 - SANZIONI ED INTERESSI

Articolo 28 - RISCOSSIONE COATTIVA E RATEAZIONI

Articolo 29 - CONTENZIOSO

Articolo 30 - IMPORTI MINIMI

Articolo 31 - NORMA DI RINVIO

Articolo 32 - ENTRATA IN VIGORE E NORME FINALI

ALLEGATO A - Categorie di utenze non domestiche

TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

Articolo 1 PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

1. Presupposto della tassa sui rifiuti TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. Si intendono per:
 - a. *locali*, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse su tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
 - b. *aree scoperte*, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come a titolo puramente esemplificativo tettoie, campeggi, piscine, dancing e cinema all'aperto;
 - c. *utenze domestiche*, le superfici adibite a civile abitazione e loro pertinenze;
 - d. *utenze non domestiche*, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, agricole, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
3. Si considerano soggetti al tributo tutti i locali predisposti all'uso, anche se di fatto non utilizzati, ossia quelli dotati di utenze attive ai servizi di rete (energia elettrica, gas, acqua). Sono altresì soggetti al tributo i locali ad uso non domestico forniti di allacciamento alle utenze di rete, di impianti e attrezzature, anche se in essi non sia effettivamente svolta l'attività, a seguito rilascio anche in forma tacita di atti autorizzativi per l'esercizio dell'attività medesima, o da dichiarazione rilasciata dalla pubblica autorità.
4. Sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte operative occupate o detenute, la cui superficie insiste interamente o prevalentemente nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani riferibili alle utenze non domestiche, pur aventi destinazione accessoria o pertinenziale di locali a loro volta assoggettati al prelievo.
5. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o le interruzioni temporanee dello stesso, non imputabili al Comune, non comportano l'esonero o la riduzione dal tributo stesso.

Articolo 2 DEFINIZIONE DI RIFIUTO

1. La definizione e la classificazione dei rifiuti è stabilita dalle disposizioni del D.Lgs. n. 152/2006, così come modificato dal D.Lgs. n. 116/2020 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. I rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.
3. Sono rifiuti urbani:
 - a) i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
 - b) i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-*quinquies* del D.Lgs. 152/2006;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini porta rifiuti;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;

- f) i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3,4 e 5;
 - g) i rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione.
4. Sono rifiuti speciali:
- a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agroindustriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del Codice civile, e della pesca;
 - b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-*bis* del D.Lgs. 152/2006;
 - c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi dai rifiuti urbani;
 - d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi dai rifiuti urbani;
 - e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi dai rifiuti urbani;
 - f) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi dai rifiuti urbani;
 - g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
 - h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi dai rifiuti urbani;
 - i) i veicoli fuori uso.
5. Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all'Allegato I della parte quarta del D.Lgs. 152/2006.
6. Ulteriori norme disciplinanti i rifiuti urbani sono contenute nel Regolamento Comunale per la gestione dei rifiuti urbani, consultabile sul sito del Comune di Rivoli.

Articolo 3

SOGGETTI PASSIVI

1. Soggetto passivo è chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
3. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI, dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermo restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Articolo 4

BASE IMPONIBILE

1. In sede di prima applicazione della TARI, la superficie tassabile è data, per tutti gli immobili soggetti al prelievo dalla superficie calpestabile. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superficie già dichiarate o accertate ai fini della IUC, di cui all'art. 1 comma 639 e seguenti della Legge n.147/2013, della TARES, di cui all'art. 14 del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201, o della TARSU, di cui al Capo 3° del Decreto Legislativo 15/11/1993, n. 507.
2. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello di emanazione di un apposito provvedimento

del Direttore dell'Agenzia delle Entrate che attesta l'avvenuta completa attuazione delle disposizioni volte a realizzare l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, di cui all'art. 1, comma 647, della Legge 27/12/2013, n. 147, la superficie tassabile sarà determinata, a regime, dall'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23/03/1998, n.138.

3. Per le altre unità immobiliari, diverse da quelle a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, e per le aree scoperte operative, la superficie imponibile resta quella calpestabile. La superficie calpestabile dei fabbricati è misurata al netto dei muri e dei pilastri, escludendo i balconi, le terrazze; la superficie delle aree esterne assoggettabile a tributo è misurata sul perimetro interno delle stesse, al netto di eventuali costruzioni su di esse insistenti. Per le stazioni di carburante l'area di servizio è calcolata sulla base della superficie sottostante la proiezione della pensilina a copertura dell'area. Qualora la predetta copertura non sia presente il conteggio viene determinato forfettariamente nella misura di 20 mq a pompa di distribuzione.

4. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.

Articolo 5

DETERMINAZIONE E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE

1. Le tariffe sono commisurate ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.

2. Il Comune nella commisurazione delle tariffe tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, determinando le medesime in base alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte.

3. In ogni caso il tributo è destinato alla copertura di tutti i costi relativi agli investimenti nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo 13/01/2003, n. 36, individuati nel Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti approvato per ciascun anno fiscale, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

4. Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento a quanto previsto dalla delibera n. 443/2019 dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA) e le sue successive modifiche ed integrazioni.

5. Nella determinazione dei costi il Comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio, ove approvati in tempo utili.

6. Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo di cui al comma 3.

7. Alle tariffe deve essere aggiunto il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo della tassa.

8. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe in conformità al Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani. Ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, le tariffe anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine appena indicato, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione nel termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.

9. In deroga a quanto sopra ed alle norme dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, le tariffe del tributo possono essere modificate, entro il termine stabilito dall'art. 193 del Decreto Legislativo 267/2000, ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.

Articolo 6

PIANO FINANZIARIO

1. La determinazione delle tariffe del tributo avviene in conformità al Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.
2. Sulla base della normativa vigente, il gestore o i gestori predispongono annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR di cui alla delibera n. 443/2019 dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA), e lo trasmettono all'Ente territorialmente competente.
3. Il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:
 - a) una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
 - b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore.
4. Sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti.
5. L'ARERA, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva. Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente.
6. Tutti gli uffici comunali interessati sono tenuti a fornire tempestivamente le informazioni necessarie per la predisposizione del piano finanziario e della tariffa del tributo ed in particolare tutti i costi sostenuti dall'Ente che per natura rientrano tra i costi da considerare.

Articolo 7

ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica queste ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, riportate nell'allegato 1 al presente regolamento .
3. In virtù delle norme del D.P.R. 27/04/1999, n. 158:
 - a) la determinazione delle tariffe del tributo deve garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato e deve rispettare l'equivalenza di cui al punto 1 dell'allegato 1 al D.P.R. 27/04/1999, n. 158;
 - b) la quota fissa e quella variabile delle tariffe del tributo per le utenze domestiche e per quelle non domestiche vengono determinate in base a quanto stabilito dagli allegati 1 e 2 al DPR 27/04/1999, n. 158.

4. Il provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo stabilisce altresì:

a) la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche, indicando il criterio adottato;

b) i coefficienti K_b , K_c e K_d previsti dall'allegato 1 al D.P.R. 27/04/1999, n. 158, fornendo idonea motivazione dei valori scelti, qualora reso necessario dall'articolazione dei coefficienti prescelta.

5. E' assicurata la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche attraverso l'abbattimento della quota variabile della tariffa complessivamente imputata alle utenze domestiche in misura percentuale pari all'incremento percentuale della raccolta differenziata rispetto all'anno precedente, con un minimo del 1% ed un massimo del 2%.

Articolo 8

TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrizzate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

Articolo 9

DETERMINAZIONE DEL NUMERO OCCUPANTI PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è sempre quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, alla data di elaborazione delle liste di carico contenenti i nominativi dei contribuenti soggetti al pagamento. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno 60 giorni continuativi nell'anno solare, come ad es. le colf, badanti, ragazze alla pari, che dimorano presso la famiglia.

2. Per le abitazioni possedute e tenute a disposizione da parte di soggetti anagraficamente residenti nel comune, il numero degli occupanti è quello risultante dagli archivi anagrafici, con possibilità comunque di richiedere la riduzione tariffaria prevista per le utenze domestiche tenute a disposizione di cui al seguente articolo 16.

3. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. I soggetti che risultano iscritti negli elenchi anagrafici del Comune risultanti residenti in una determinata unità abitativa possono non essere considerati, ai fini della determinazione del numero dei componenti, unicamente nei seguenti casi ed a condizione che l'assenza sia adeguatamente dichiarata e documentata:

a) nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno e comunque continuativo;

b) nel caso di servizio di volontariato svolto all'estero, attività lavorativa o di studio prestata all'estero, per un periodo non inferiore all'anno e comunque continuativo.

4. Per le utenze domestiche occupate o a disposizione di persone che hanno stabilito la residenza fuori del territorio comunale, il numero dei componenti occupanti l'abitazione viene stabilito in base a quanto indicato nella dichiarazione presentata. In caso di mancata indicazione nella dichiarazione, salvo prova contraria, il numero degli occupanti viene stabilito convenzionalmente pari a 2 componenti.

5. Resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.

6. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

7. I locali pertinenziali alle case di civile abitazione si considerano, ai fini del tributo, parte integrante delle stesse. Le cantine, le autorimesse, i depositi e locali simili si considerano utenze domestiche condotte da un solo occupante, se possedute o detenute da una persona fisica non nell'esercizio di attività imprenditoriali o professionali, priva di unità abitativa nel territorio comunale. In difetto di tali condizioni i medesimi immobili si considerano utenze non domestiche.

8. Le variazioni del numero dei componenti devono essere denunciate con le modalità e nei termini previsti dal presente regolamento, fatta eccezione per le variazioni del numero dei componenti residenti, le quali sono effettuate in modo automatico con estrazione dei relativi dati dall'Ufficio anagrafico comunale.

Articolo 10

TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile unitariamente considerata la tariffa riferita alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione, secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

Articolo 11

CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato A, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpati nelle predette classi di attività omogenee con riferimento alla qualità ed alla presunta quantità di rifiuti prodotti, riconducibili ai coefficienti Kc e Kd del D.P.R. n.158/99.

2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato A viene effettuato sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO, dell'attività principale o di eventuali attività secondarie, o a quanto risultante nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente dichiarata e comprovata dal soggetto passivo.

3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della tipologia di attività svolta e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

4. La tariffa applicabile è unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente.

5. La tariffa applicabile per ogni attività economica, determinata in base alla classificazione operata secondo i commi precedenti, è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso.

6. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale, alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.

Articolo 12

PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato a giorno, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione od il possesso dei locali o aree.
2. L'obbligazione tariffaria decorre dal primo giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione od il possesso dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata entro il 30 giugno dell'anno successivo.
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione della denuncia medesima, salvo che l'utente dimostri, con idonea documentazione, la data di effettivo non utilizzo e indisponibilità dell'immobile.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa, producono effetti dal primo giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 23, altrimenti decorrono dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

Articolo 13

MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è dovuto dai contribuenti coinvolti in misura del 20 %.

Articolo 14

ZONE NON SERVITE

1. Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell'ambito dei limiti della zona servita, come definita dal vigente regolamento comunale per la gestione del servizio dei rifiuti urbani.
2. Per le utenze ubicate fuori dalla zona servita, purché di fatto non servite dalla raccolta, il tributo da applicare è ridotto in misura del 60%.

Articolo 15

ESCLUSIONE PER ASSENZA DI IDONEITA' A PRODURRE RIFIUTI

1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, quali a titolo esemplificativo:

a) per le Utenze domestiche

- solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano ascensore e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;
- locali privi di almeno due utenze di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica) e non arredati;
- locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od

autorizzazioni, che comportano l'inutilizzo limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;

- superfici coperte di altezza inferiore a 150 centimetri;

b) per le Utenze non domestiche

- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;

- locali privi di almeno due utenze di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica), non arredati e in relazione ai quali non risultano rilasciati atti assentiti o autorizzativi per l'esercizio di attività;

- aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;

- superfici destinate esclusivamente all'esercizio di attività sportiva, quali campi da gioco o vasche delle piscine, con esclusione delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, bar, ristoranti, spalti, ecc, che restano invece soggette al tributo;

- aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno;

- aree impraticabili o intercluse da recinzione;

- aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;

- aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;

- zone di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree degli stabilimenti industriali;

- aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti.

2. Non sono assoggettate alla tassa le aree scoperte pertinentziali o accessorie a locali tassabili quali, a titolo di esempio, parcheggi gratuiti a servizio del locale, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse.

3. Non sono soggette alla Tari le aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva.

4. Le circostanze di cui ai commi precedenti devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

5. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Articolo 16

RIDUZIONI PER TIPOLOGIA D'USO

1. La tariffa, sia nella quota fissa che in quella variabile è ridotta nelle seguenti misure nei casi di:

a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, a condizione che non siano locate: riduzione del 30%;

b) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora per più di sei mesi all'anno all'estero, iscritti all'A.i.r.e., a condizione che non siano locate: riduzione del 30%;

c) fabbricati rurali ad uso abitativo: riduzione del 30%;

d) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente, a condizione che ciò risulti da licenza o da atto rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità: riduzione del 30%;

e) abitazioni occupate da non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'A.i.r.e., che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, a condizione che l'abitazione, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto, non risulti locata o data in comodato d'uso: riduzione del 66,66%.

2. Le riduzioni tariffarie sopra indicate competono a richiesta dell'interessato e decorrono dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non siano domandate contestualmente alla dichiarazione di

inizio occupazione/detenzione o possesso o di variazione, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare tempestivamente il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione.

3. Le riduzioni tariffarie di cui ai commi precedenti non sono cumulabili tra loro.

Articolo 17

RIDUZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA

1. Per le utenze domestiche che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili mediante compostaggio domestico è prevista una riduzione del 10% della quota variabile della tariffa, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione di apposita istanza nella quale si attesta che verrà praticato il compostaggio domestico. Suddetta istanza dovrà essere presentata al Servizio Ambiente del Comune che costituirà un Albo dei soggetti compostatori, trasmettendo al Servizio Tributi le relative risultanze, per il calcolo della riduzione tariffaria. Il soggetto passivo dovrà altresì comunicare al Servizio Ambiente l'eventuale cessazione dello svolgimento dell'attività di compostaggio. Il personale del Servizio Ambiente ha la facoltà di provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio. Tale riduzione prevede l'esplicita rinuncia, da parte dei soggetti interessati, al servizio di raccolta della frazione organica e l'obbligatoria restituzione, al soggetto gestore del servizio, dei contenitori precedentemente utilizzati per il conferimento di tale frazione.

2. La riduzione di cui sopra è riconosciuta anche alle attività economiche appartenenti alle seguenti categorie tariffarie del D.P.R. n.158/99, n.22 ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub; n.23 mense, birrerie, amburgherie; n.24 bar, caffè, pasticcerie, nella misura del 10% della quota variabile e con un massimo di € 50,00, e sempre che dimostrano di effettuare il compostaggio dei rifiuti a matrice organica costituiti da scarti di cucina e che contribuiscono a ridurre la quantità dei rifiuti prodotti e conferiti al servizio pubblico. La riduzione verrà concessa sulla base dell'iscrizione all'apposito Albo Compostatori, tenuto presso il servizio Ambiente, e nel rispetto di tutte le disposizioni contenute nel regolamento che fissa le modalità di effettuazione dell'auto compostaggio.

3. Per le utenze domestiche che conferiscono rifiuti in forma differenziata ai centri di raccolta denominati isole ecologiche, è prevista una riduzione della quota variabile della tariffa calcolata sulla base delle quantità ponderate di rifiuti conferiti in forma differenziata nel corso dell'anno solare precedente. La riduzione è determinata a consuntivo e conteggiata sulla prima comunicazione di pagamento tari utile, successiva al periodo di riferimento del conferimento, sulla base dei quantitativi conferiti presso i centri di raccolta nel corso di ciascuna annualità, dal 1 gennaio al 31 dicembre, per le tipologie di rifiuto, individuati tramite codici CER, e nei limiti quantitativi espressamente previsti ed approvati con Regolamento approvato dal Servizio Ambiente. La riduzione della quota variabile della tariffa è comunque applicata nel limite massimo del 10%.

4. Le agevolazioni indicate nei precedenti commi sono calcolate a consuntivo con compensazione con il tributo dovuto per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di incapacienza.

5. Le riduzioni tariffarie di cui ai commi precedenti non sono cumulabili tra loro.

Articolo 18

AGEVOLAZIONI PER PARTICOLARI CONDIZIONI

1. Sono altresì previste le seguenti agevolazioni, anche sotto forma di esenzione, la cui copertura avviene, a differenza delle precedenti, attraverso apposite autorizzazioni di spesa, assicurando la copertura attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.

2. Per le utenze domestiche con nuclei familiari residenti che dichiarano un i.s.e.e. (indicatore della situazione economica equivalente), è prevista una riduzione della tassa complessivamente dovuta, sia nella parte fissa che variabile:

a) i.s.e.e. uguale o inferiore a € 5.000,00; riduzione pari al 95%;

b) i.s.e.e. da € 5.000,01 a € 8.000,00; riduzione pari al 70%;

c) i.s.e.e. da € 8.000,01 a € 15.000,00; riduzione pari al 50%.

Tali agevolazioni sono concesse solamente dietro presentazione di apposita istanza da presentarsi ogni anno, entro la scadenza perentoria del 31 maggio, sulla base di un'attestazione dell'indicatore della situazione economico equivalente in corso di validità. L'agevolazione è concessa sia sull'immobile adibito ad abitazione principale, quello ove il dichiarante ed il suo nucleo hanno la residenza e la dimora abituale, che alle relative pertinenze, nella misura massima di una per ciascuna delle seguenti categorie C2, C6 e C7.

3. Per le utenze domestiche con nuclei familiari con portatori di handicap grave, ai sensi della legge n.104/1992, e che dichiarino un i.s.e.e. uguale o inferiore a € 22.000,00, ed a condizione che l'immobile sia adibito ad abitazione principale, spetta una riduzione pari al 30% della tassa complessivamente dovuta. Tale riduzione è concessa solamente dietro presentazione di apposita istanza e di copia del certificato rilasciato dalle competenti autorità sanitarie locali, preposte all'accertamento dell'handicap (legge n.104/1992), entro il termine perentorio del 31 maggio.

4. Unicamente per l'annualità 2021 visto il perdurare della situazione di emergenza sanitaria Covid 19, le scadenze fissate nei precedenti commi 2 e 3 sono prorogate al 16 giugno 2021.

5. Per gli asili nidi e le scuole di ogni ordine e grado pubblici e privati, è prevista la riduzione della tassa complessivamente dovuta, nella misura del 50%,

6. Per gli asili nidi e le scuole di ogni ordine e grado pubblici e privati è prevista l'esenzione totale della tassa nel caso in cui attivino progetti mirati alla educazione alla tutela ambientale e del territorio, anche su proposta dell'Amministrazione Comunale. Quest'ultima esenzione è accordata per l'anno successivo a quello in cui vengono realizzati i progetti, preventivamente valutati da parte dei Servizi Istruzione ed Ecologia, che provvedono a trasmetterne le risultanze al Servizio Tributi entro il termine per la predisposizione delle comunicazioni di pagamento tari annuali.

7. Per le opere pie, le chiese e gli istituti religiosi di ogni culto, associazioni sportive, culturali, politiche, religiose, sindacali, circoli aziendali e ricreativi e simili, è prevista una riduzione della tassa complessiva nella misura del 50%.

8. Per gli Enti del Terzo Settore regolarmente ivi iscritti nel Registro unico nazionale degli Enti del Terzo Settore (Runts), istituito con D.Lgs. n.117/2017, e che non svolgono in via esclusiva o principale attività a carattere commerciale, è concessa una riduzione del 50% della tassa, sia nella quota fissa che variabile, per gli immobili utilizzati dai medesimi enti per lo svolgimento delle attività di interesse generale, espressamente indicate all'art.5 del D.Lgs n.117/17; qualora tali attività siano svolte a titolo gratuito o dietro versamento di corrispettivi che non superano i costi effettivi. Per gli Enti del terzo Settore che realizzano proventi dallo svolgimento delle proprie attività, ancorché di interesse generale, superiori per ciascun anno di imposta alle entrate derivanti dalle attività svolte con modalità non commerciali, non si applica alcuna agevolazione.

9. Per le utenze non domestiche riferibili a nuove iniziative imprenditoriali, nel caso specifico micro-imprese (ditte individuali, società di persone, società di capitali nelle quali almeno la metà dei componenti abbia i requisiti di cui sotto) operanti nei settori dell'agricoltura, artigianato, commercio, industria, turismo e servizi e con meno di 10 dipendenti, posti in essere da:

- giovani di età compresa tra i 18 e 35 anni;
- lavoratori posti in mobilità secondo le norme vigenti;
- lavoratori provenienti da aziende in liquidazione o sottoposte a procedure concorsuali o da stabilimenti dismessi;
- persone iscritte nelle liste di collocamento da almeno 24 mesi;
- donne, indipendentemente dal possesso dei requisiti di cui sopra;

la tassa, nella quota fissa e variabile, con riferimento alle specifiche categorie relative alle diverse tipologie di attività, è ridotta del 50% dalla data di presentazione della denuncia di occupazione o detenzione dei locali in cui si svolge l'attività e per i due anni solari successivi. Alla denuncia iniziale dovranno essere allegati tutti i documenti comprovanti i requisiti richiesti per avere diritto alla presente riduzione.

10. Per le utenze non domestiche che svolgono attività commerciali che hanno come oggetto la compra vendita di beni usati (quali vestiti, mobili, oggettistica..), visti i benefici ambientali connessi al riutilizzo di tali beni che

altrimenti verrebbero smaltiti in discarica, è prevista una riduzione della tassa complessivamente dovuta del 30%.

11. Per le utenze non domestiche riferibili ad attività commerciali ed artigianali, insediate in zone del Comune nelle quali si svolgono lavori di pubblica utilità, e che subiscono notevoli disagi a causa del protrarsi dei predetti lavori pubblici con cantieri di durata superiore a 4 mesi, è possibile concedere delle agevolazioni della tassa sui rifiuti. Le percentuali di riduzione della tassa, nonché l'individuazione dei soggetti aventi diritto alle agevolazioni medesime, saranno deliberate con apposito atto dalla Giunta Comunale.

12. Sono esenti dal tributo gli immobili adibiti ad uffici e servizi comunali.

13. Per l'anno fiscale 2021, a seguito del perdurare della crisi epidemiologica, sono previste le seguenti riduzioni per le utenze non domestiche come di seguito dettagliate, imputate sulla quota variabile della tari 2021 sino a concorrenza della stessa. Le agevolazioni legate all'emergenza Covid sono applicate anche cumulativamente ad altre tipologie di agevolazioni o riduzioni già riconosciute, in deroga a quanto previsto dal successivo art.19, sino a concorrenza totale della quota variabile. L'agevolazione potrà essere revocata in caso di mancanza dei requisiti richiesti, e la maggiore somma potrà essere recuperata con l'emissione della TARI del 2022:

CATEGORIA ATTIVITA' ECONOMICA	Riduzione TV
101 (ND) MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI E LUOGHI DI CULTO	60,00%
102 (ND) CINEMA E TEATRI	10,00%
103 (ND) AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA VENDITA DIRETTA	10,00%
104 (ND) CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI	10,00%
104 (ND) IMPIANTI SPORTIVI	60,00%
105 (ND) STABILIMENTI BALNEARI (parco acquatico)	60,00%
106 (ND) ESPOSIZIONI E AUTOSALONI	10,00%
107 (ND) ALBERGHI CON RISTORANTE	60,00%
108 (ND) ALBERGHI SENZA RISTORANTE	60,00%
109 (ND) CASE DI CURA E RIPOSO	10,00%
110 (ND) OSPEDALI	10,00%
111 (ND) UFFICI, AGENZIE	10,00%
112 (ND) BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO, STUDI PROFESSIONALI, STUDI MEDICI	10,00%
113 (ND) NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, ALTRI BENI DUREVOLI	60,00%
113 (ND) NEGOZI ABBIGLIAMENTO BAMBINI E SPORTIVO, LIBRERIE, CARTOLERIE, FERRAMENTA	10,00%
114 (ND) EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE	10,00%
115 (ND) NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA, TENDE E TESSUTI, TAPPETI, CAPPELLI, OMBRELLI, ANT	60,00%
117 (ND) ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE PARRUCCHIERE, BARBIERE, ESTETISTA	60,00%
118 (ND) ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA	10,00%
119 (ND) CARROZZERIE, AUTOFFICINE, ELETTRAUTI	10,00%
120 (ND) ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	10,00%
121 (ND) ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	10,00%
122 (ND) RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE E PUB	60,00%
123 (ND) MENSE, BIRRERIE, AMBURGHERIE	60,00%
124 (ND) BAR, CAFFE', PASTICCERIE	60,00%
125 (ND) SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIE, SALUMI E FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI	10,00%
126 (ND) PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	10,00%
127 (ND) ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA LA TAGLIO	10,00%
128 (ND) IPERMERCATI DI GENERI MISTI	10,00%
130 (ND) DISCOTECHE, NIGHT CLUB (Sale gioco)	60,00%

14. Per l'anno fiscale 2022, al fine di attenuare gli effetti economici negativi derivanti dall'emergenza pandemica per Covid-19, ancora in corso, è prevista a vantaggio delle utenze domestiche un'agevolazione pari al 3% sulla quota variabile della tari dovuta per l'anno 2022, ed un'agevolazione pari al 6,5% sulla tariffa variabile, a sostegno di tutte le altre utenze non domestiche. Le agevolazioni sono applicate anche cumulativamente, secondo il metodo a cascata, alle altre tipologie di agevolazioni o riduzioni riconosciute, in deroga a quanto previsto dal successivo art.19; ma comunque sino a concorrenza totale della quota variabile.

15. Per i nuclei familiari rivolesi ospitanti, nel corso dell'annualità 2022, profughi di guerra, è prevista un'agevolazione a completa copertura della maggior tassa dovuta, comprensiva della quota fissa e della

quota variabile, pari all'aumento derivante dall'incremento del numero dei componenti, riferibile al numero dei soggetti ospitati.

Articolo 18 bis

RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE IN CASO DI USCITA DAL SERVIZIO PUBBLICO

1. Ai sensi dell'art. 198, comma 2-bis, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati tutti al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
2. Ai sensi dell'art. 238, comma 10, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche che conferiscono al di fuori del servizio pubblico tutti i rifiuti urbani prodotti e che dimostrino di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero degli stessi, non sono tenute alla corresponsione della quota variabile del tributo. A tal fine, la scelta di conferimento al di fuori del servizio pubblico deve essere vincolante per almeno 5 anni. L'utente può comunque richiedere di ritornare alla gestione pubblica anche prima della scadenza di predetto termine. La richiesta è valutata dal gestore del servizio, il quale ha facoltà di riammettere l'utente tenendo conto dell'organizzazione del servizio e dell'impatto sulla medesima del suo rientro, sia in termini di modalità, di tempi di svolgimento e sia di costi.
3. Per la finalità di cui al periodo precedente, le utenze non domestiche devono presentare entro il termine del 30 aprile dell'anno successivo a quello di competenza della TARI dovuta, la documentazione comprovante l'integrale avvio al recupero dei rifiuti urbani prodotti. In mancanza della documentazione o della sua idoneità a comprovare quanto richiesto, la quota variabile è dovuta.
4. La scelta da parte dell'utenza non domestica di servirsi del gestore del servizio pubblico o di ricorrere al mercato, deve essere comunicata al Comune entro il termine del 30 giugno di ogni anno, come previsto dall'art. 30, comma 5, del Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Limitatamente all'anno 2021, la comunicazione deve essere presentata entro il termine del 31 maggio 2021, con effetto dal 1° gennaio 2022. Nella comunicazione di esercizio dell'opzione di uscita dal servizio pubblico devono essere riportati il nominativo del soggetto incaricato, le tipologie e le quantità dei rifiuti urbani ordinariamente prodotte, oggetto di avvio al recupero, distinte per codice EER. Alla comunicazione deve essere allegata altresì idonea documentazione comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale per il periodo minimo di 5 anni con il soggetto debitamente autorizzato che effettua l'attività di recupero dei rifiuti. Per le utenze non domestiche di nuova apertura o nel caso di subentro in attività esistenti, la scelta deve effettuarsi al momento dell'inizio del possesso o della detenzione dei locali. L'opzione per la gestione pubblica è vincolante per almeno 5 anni.
5. Qualora l'utenza non presenti la comunicazione di cui al comma precedente entro i termini di cui al medesimo comma 4, si intende che abbia optato per il servizio pubblico per la gestione dei rifiuti urbani prodotti, fatta salva la facoltà di avviare al riciclo in modo autonomo al di fuori del servizio pubblico singole frazioni di rifiuti urbani prodotti. Tale circostanza deve essere debitamente comunicata preventivamente al Comune o al gestore del servizio.

Articolo 18 ter

RIDUZIONI PER UTENZE NON DOMESTICHE IN CASO DI PERMANENZA NEL SERVIZIO PUBBLICO

1. Ai sensi del comma 649 dell'articolo 1 della legge 147/2013, per le utenze non domestiche che hanno scelto di servirsi del gestore pubblico, la parte variabile della tariffa può essere ridotta, a consuntivo, in proporzione alle quantità di rifiuti urbani, che il produttore dimostri di aver avviato al

riciclo nell'anno di riferimento, direttamente o tramite soggetti autorizzati, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di riciclo dei rifiuti stessi.

2. Per «riciclaggio» si intende, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. u), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico, ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.

3. La riduzione di cui al comma 1 è determinata dal rapporto fra la quantità di rifiuti urbani effettivamente avviati al riciclo, e la quantità di rifiuti producibili dall'utente, determinata applicando alla superficie in cui sono prodotti i rifiuti avviati al riciclo ed i coefficienti (K_d) previsti dal Comune per la specifica attività, sulla base della tabella allegata al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, o sulla base dei quantitativi totali di rifiuti effettivamente prodotti, dichiarati dalla società medesima. Tenuto conto che l'utente non domestico si avvale comunque del gestore pubblico per il conferimento dei rifiuti urbani prodotti, al fine di concorrere ai costi variabili del servizio, la riduzione di cui al presente articolo non può superare il 50% della quota variabile.

4. Per accedere alla riduzione di cui al precedente comma dovrà essere presentata apposita attestazione di avvio al riciclo dei rifiuti prodotti al Comune entro il termine del 30 aprile dell'anno successivo. A tale dichiarazione dovranno altresì essere allegati i formulari di trasporto relativi ai rifiuti recuperati, debitamente controfirmati dal destinatario, o altra adeguata documentazione comprovante la quantità dei rifiuti avviati al riciclo, in conformità delle normative vigenti. E' facoltà del Comune, comunque, richiedere ai predetti soggetti copia del modello unico di denuncia ambientale (MUD) per l'anno di riferimento o altra documentazione equivalente. Qualora si dovessero rilevare delle difformità tra quanto dichiarato e quanto risultante nel MUD od altra documentazione, tali da comportare una minore riduzione spettante, si provvederà a recuperare la quota di riduzione indebitamente applicata.

5. Tutta la documentazione attestante l'avvio al riciclo dei rifiuti prodotti verrà vagliata e sottoposta a controllo per la verifica della conformità alle vigenti normative da parte del Servizio Ambiente.

6. La riduzione può essere applicata solo nel caso in cui i rifiuti urbani prodotti siano destinati in modo effettivo e oggettivo al riciclo.

7. L'omessa presentazione della documentazione entro il termine ultimo comporta la perdita del diritto alla riduzione.

Articolo 19

CUMULO DI RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI

1. Le agevolazioni e riduzioni di cui agli articoli 16,17 e 18, fatta eccezione per i commi 13 e 14, non sono cumulabili tra loro, pertanto può essere applicata annualmente un unico abbattimento tariffario, tra quelli più favorevole al contribuente, o comunque a sua scelta.

2. Le istanze per accedere alle riduzioni e alle agevolazioni di cui agli articoli 16,17 e 18, qualora la scadenza non sia espressamente indicata con riferimento alla specifica riduzione o agevolazione tariffaria, devono essere presentate, per poter accedere alle riduzioni medesime, entro il 30 giugno dell'anno successivo al verificarsi della situazione che ha dato origine al diritto all'agevolazione medesima.

Articolo 20

PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI CON ABBATTIMENTO SUPERFICIE

1. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente, a titolo di esempio mediante presentazione dei contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, ecc.

2. Al fine di beneficiare dell'agevolazione di cui al comma 1, il soggetto passivo deve presentare, in sede di dichiarazione di inizio occupazione o di variazione, un'apposita dichiarazione, utilizzando il modello disponibile presso l'Ufficio Tributi o sul sito del Comune, nella quale siano individuate le predette aree, anche nel caso di applicazione delle percentuali di abbattimento riportate nel successivo comma, allegando idonea documentazione atta a comprovare la predetta produzione di rifiuti speciali in via continuativa e prevalente nonché il relativo smaltimento o recupero a propria cura tramite operatori abilitati (es. formulari).

3. Il contribuente è tenuto a presentare la predetta documentazione anche negli anni successivi, qualora richiesto dal Comune. In caso di mancata presentazione della documentazione richiesta nei termini, le superfici in precedenza escluse sono assoggettate al tributo con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno precedente. Fermo restando l'obbligo dichiarativo, la documentazione richiesta nel presente comma non è necessaria nel caso si tratti di attività industriali, relativamente ai reparti di lavorazione, nonché di attività agricole e connesse, come definite dall'art. 2135 c.c.

4. Non sono soggette a tariffa:

a. le superfici adibite ad allevamento di animali;

b. le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altre materiale agricolo utilizzato in agricoltura (es. legnaie, fienili), ed in via generale le superfici produttive di rifiuti derivanti dall'agricoltura, dalla silvicoltura, dalla pesca e dalle attività connesse a quelle agricole di cui all'art. 2135 del codice civile;

c. le fosse settiche, ivi compresi le vasche contenenti i fanghi di depurazione;

d. le aree produttive di rifiuti da costruzione e demolizione;

e. le superfici relative alle strutture sanitarie pubbliche e private adibite a sale operatorie, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia e simili;

f. l'area produttiva e i magazzini funzionalmente collegati alla produzione delle attività industriali;

g. le superfici occupate da macchinari di produzione, relative alle attività artigianali, dalle quali scaturiscono rifiuti speciali.

5. Relativamente alle seguenti categorie di attività produttive anche di rifiuti speciali, in considerazione dell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, e stante la contestuale produzione di rifiuti urbani, anziché utilizzare il criterio di cui al comma 1 si applicano le seguenti percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta:

Percentuale di riduzione delle superfici per utenze non domestiche nel caso di contestuale produzione di rifiuti urbani e rifiuti speciali	
Tipologie di attività delle utenze non domestiche	% di riduzione della superficie calpestabile
Attività di Carrozzerie, Elettrauto, Gommista, Autofficine	50%
Attività artigianali di produzione di beni specifici es. lavorazioni meccaniche, carpenterie ed analoghi	50%
Laboratori di analisi, fotografici, radiologici, odontotecnici, di altre specialità	10%
Ambulatori medici, dentisti, laboratori radiologici, laboratori di analisi, farmacie	10%
Attività di macelleria	10%
Attività di pescheria	10%

6. La detassazione della superficie spetta anche ai magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo dell'attività svolta dall'utenza. Si considerano funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttive svolta, i magazzini esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime o di prodotti utilizzati nel processo produttivo dal quale scaturisce la produzione di rifiuti speciali. Restano, pertanto, esclusi dalla detassazione quelli destinati anche solo parzialmente al deposito di prodotti o merci non derivanti dal processo produttivo svolto nelle aree di produzione a cui gli stessi sono collegati o destinati alla commercializzazione o alla successiva

trasformazione in altro processo produttivo che non comporti la produzione esclusiva di rifiuti speciali da parte della medesima attività.

7. Al fine di ottenere la detassazione della superficie in cui si producono in via continuativa e nettamente prevalente rifiuti speciali, il contribuente è tenuto a presentare la dichiarazione del tributo, entro il termine fissato dal presente regolamento, nella quale sono individuate le predette aree, anche nel caso di applicazione delle percentuali di abbattimento forfettarie. In allegato alla dichiarazione il contribuente deve fornire idonea documentazione atta a comprovare la predetta produzione di rifiuti speciali in via continuativa e nettamente prevalente nonché il relativo smaltimento o recupero a propria cura tramite operatori abilitati. Nel caso dei magazzini dovrà essere adeguatamente documentato che gli stessi sono funzionalmente ed esclusivamente collegati al reparto produttivo di rifiuti speciali e che i medesimi accolgono solo materie prime e merci utilizzate nel processo produttivo

Articolo 21

TARIFFA GIORNALIERA

1. La TARI è applicata in base a tariffa giornaliera nei confronti dei soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, fatta eccezione per le occupazioni di aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati e fiere realizzati anche in strutture attrezzate, soggette al canone di cui all'art. 1, comma 837, della Legge 27/12/2019, n. 160, così come previsto dal Regolamento Comunale disciplinante tale tipologia di occupazione.

2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.

3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale, rapportata a giorno, maggiorata di un importo pari al 100%. E' facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.

4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della tassa, da effettuarsi non oltre il termine previsto per il versamento del canone dovuto per le occupazioni medesime.

5. Per tutto quanto non previsto nei precedenti commi si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative alla TARI annuale.

Articolo 22

VERSAMENTI

1. Il versamento della TARI è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ossia tramite modello F24, nonché tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali o attraverso la piattaforma PagoPA.

2. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della L. 212/2000, nonché tutte le indicazioni contenute nella delibera ARERA n. 444/2019, a partire dall'entrata in vigore delle disposizioni in essa contenute. In particolare, è previsto l'invio di un documento di riscossione in formato cartaceo, fatta salva la scelta dell'utente di ricevere il documento medesimo in formato elettronico. A tal fine, l'avviso di pagamento contiene specifiche indicazioni che consentano agli utenti di optare per la sua ricezione in formato elettronico, con la relativa procedura di attivazione.

3. Il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in n. 3 rate scadenti il giorno 16 luglio, il 16 ottobre ed il 16 gennaio dell'anno successivo. E' comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 luglio di ciascun anno. E' possibile altre si procedere ad un'emissione suppletiva con scadenze del 16 gennaio, 16 febbraio e 16 marzo. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione.
4. Esclusivamente per l'anno fiscale 2021, vista l'emergenza sanitaria Covid 19 ancora in corso, le scadenze di pagamento ordinarie della tassa sui rifiuti sono fissate nelle seguenti date: 30 settembre 2021; 30 novembre 2021 e 28 febbraio 2022.
5. Il comune può stabilire differimenti dei termini per i versamenti in caso di gravi calamità naturali, gravi emergenze sanitarie e altri gravi eventi di natura straordinaria, con adozione di apposito atto adottato dalla Giunta Comunale.
6. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
7. Non si procede al versamento della tassa qualora l'importo dovuto non è superiore ad euro 12,00.
8. In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune provvede alla notifica, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, di un sollecito di versamento, contenente le somme da versare in unica soluzione entro il termine ivi indicato. In mancanza, si procederà alla notifica dell'avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica, con irrogazione delle sanzioni, di cui al successivo art. 27, e l'applicazione degli interessi.

Articolo 23

DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare, l'inizio, la variazione e la cessazione dell'utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.
2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo dei possessori o detentori.
3. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso e reperibili sul sito istituzionale, entro il 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. La dichiarazione, debitamente sottoscritta dal soggetto dichiarante, può essere consegnata o direttamente o a mezzo posta con raccomandata a/r, o a mezzo posta elettronica o PEC, allegando fotocopia del documento d'identità. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, o alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo posta elettronica o PEC.
4. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le modificazioni.
5. La dichiarazione sia originaria che di variazione deve obbligatoriamente contenere i seguenti elementi:

Utenze domestiche

- a. generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza; nel caso di soggetti residenti questi dati coincidono con l'intestatario della scheda famiglia;
- b. generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
- c. estremi catastali, indirizzo di ubicazione, superficie calpestabile o superficie catastale qualora presente sulla visura catastale e destinazione d'uso dei singoli locali;

- d. numero degli occupanti i locali, qualora trattasi di soggetti non residenti;
- e. data in cui ha avuto inizio l'occupazione/detenzione o il possesso dei locali o in cui è intervenuta la variazione o la cessazione;
- f. sussistenza o perdita dei presupposti per usufruire delle riduzioni od agevolazioni tariffarie.

Utenze non domestiche

- a. denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività, indirizzo PEC;
- b. generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
- c. dati identificativi del legale rappresentante o del responsabile della società;
- d. estremi catastali, indirizzo di ubicazione, superficie tassabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
- e. data di inizio dell'occupazione o della conduzione o di variazione o di cessazione degli elementi denunciati;
- f. sussistenza o perdita dei presupposti per usufruire delle riduzioni od agevolazioni tariffarie.

La denuncia deve essere regolarmente sottoscritta. Nell'ipotesi di invio per posta elettronica PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale.

6. La dichiarazione di cessazione dei locali o delle aree deve indicare di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In caso di presentazione della stessa nei termini il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione. In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cessazione nel termine del 30 giugno dell'anno successivo il tributo non è dovuto unicamente se il contribuente dimostra di non aver continuato il possesso o la detenzione dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.

7. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro un anno dal decesso o entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo se più favorevole.

8. In sede di prima applicazione del tributo, ai fini della dichiarazione TARI, restano ferme le superfici dichiarate o definitivamente accertate ai fini dei previgenti tributi TRES e TARSU.

Articolo 24

RIMBORSO E COMPENSAZIONE

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Entro tale termine il contribuente dovrà presentare apposita istanza su modelli predisposti dal Comune e scaricabili sul sito istituzionale, nel quale indicherà le coordinate bancarie o postali per l'accredito.

2. Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.

3. In sostituzione del rimborso il contribuente può chiedere la compensazione di quanto versato in eccesso a valere sull'importo della tassa rifiuti dovuta per l'anno successivo, o per le annualità successive sino alla concorrenza dell'importo a credito.

4. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati al tasso di interesse legale in vigore per le diverse annualità, con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili o nella misura indicata nel regolamento comunale delle entrate, secondo il criterio dettato dal comma 165 dell'art. 1 della L. 296/06, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.

5. Non si procede al rimborso od alla compensazione della tassa qualora vi siano annualità pregresse insolute od soggette a recupero straordinario o coattivo.

6. Non si procede al rimborso o alla compensazione di somme per importi inferiori ai limiti minimi di versamento spontaneo fissati nel presente regolamento, ossia per importi inferiori a € 12,00.

Articolo 25

FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. La Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo, ove consentito dalle vigenti disposizioni di legge.

Articolo 26

VERIFICHE ED ACCERTAMENTI

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai soggetti passivi e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:

- a) inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
- b) utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
- c) accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato, dando preavviso al contribuente di almeno 5 giorni, nei limiti e nei casi previsti dalla legge. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:
 - degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della L. 296/2006, ove nominati;
 - del proprio personale dipendente;
 - di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo può stipulare apposite convenzioni.

Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.

d) utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.

2. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, e sempre che gli stessi non possono essere reperiti informaticamente da gestionali in uso ai diversi servizi comunali, dei quali il servizio tributi disponga di accreditamento per l'accesso, copia o elenchi :

- delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- delle comunicazioni di fine lavori ricevute;
- dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
- dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
- di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.

3. Ai fini dell'attività di accertamento della TARI, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo l'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. 138/1998, in base al disposto dell'art. 1, comma 646, della L. 147/2013.

4. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1

della L. 296/2006 e del comma 792 e seguenti della legge 160/2019, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi, delle sanzioni, delle spese e degli oneri di riscossione.

5. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene mediante modello di pagamento unificato o tramite PagoPa.

6. Gli avvisi di accertamento devono contenere altresì anche l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, al responsabile del procedimento, al funzionario responsabile presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela; alle modalità, al termine e all'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine per effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dal Comune per la gestione del tributo.

7. Gli avvisi di accertamento, costituiscono titolo esecutivo, devono pertanto contenere anche l'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 19 del D.Lgs. 472/1997 e s.m.i. Scaduti i termini per il pagamento o per la proposizione del ricorso, il Comune od il soggetto concessionario preposto, espressamente indicati nell'atto di accertamento, attivano le procedure esecutive e cautelari per la riscossione delle somme richieste.

8. Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, tengono luogo della dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

9. Il maggiore gettito accertato e riscosso, relativo agli accertamenti dell'IMU e della TARI, nell'esercizio fiscale precedente a quello di riferimento risultante dal conto consuntivo approvato, è destinato nella misura massima del 5% e limitatamente all'anno di riferimento, al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate e al trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, in deroga ai limiti di legge relativi all'ammontare complessivo dei fondi destinabili al salario accessorio. Il beneficio attribuito non può superare il quindici per cento del trattamento tabellare annuo lordo individuale. Tali disposizioni non si applicano al gettito derivante dall'attività accertativa affidata in concessione a società esterne.

Articolo 27

SANZIONI ED INTERESSI

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento della TARI risultante dalla dichiarazione a seguito del ricevimento della comunicazione di sollecito di pagamento viene irrogata la sanzione pari al 30% prevista dall'art. 13 del Decreto Legislativo 18/12/1997, n. 471 e successive modificazioni ed integrazioni. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del Decreto Legislativo 472/97.

2. La sanzione non è invece applicata quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad Ente o concessionario diverso da quello competente.

3. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche di un unico immobile ancorché pertinenziale all'immobile principale, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro; in caso di infedele dichiarazione, riferibile a titolo esemplificativo, alla metratura occupata, al numero componenti, alla decorrenza della tassazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

4. In caso di mancata, incompleta o infedele, risposta al questionario di cui all'articolo 26 del presente regolamento entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500; in caso di risposta oltre il termine di sessanta giorni dalla notifica, il comune può applicare la sanzione da 50 a 200 euro.

5. Le sanzioni di cui ai commi 3 e 4 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

6. Nei casi di tardiva presentazione della dichiarazione e qualora non siano già iniziate verifiche e controlli da parte del Comune, quali invio di questionari, invito a presentarsi per chiarimenti in merito

alla propria posizione tributaria, sopralluoghi; è possibile ricorrere all'istituto del ravvedimento operoso con versamento del tributo, degli interessi e delle sanzioni in misura ridotta, con applicazione della sanzione ridotta ad 1/20 nel caso di presentazione entro i 30 giorni successivi alla scadenza, o se entro i 90 con sanzione ridotta ad 1/10. Nel caso di dichiarazione infedele il contribuente potrà ravvedersi entro 90 giorni dalla scadenza per la presentazione della predetta denuncia, con riduzione ad 1/9 della sanzione, o comunque entro l'anno successivo alla scadenza dei termini per la presentazione della denuncia, con riduzione della sanzione ad 1/8.

7. La contestazione delle violazioni anche non collegate all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

8. Sulle somme dovute a titolo di tassa sui rifiuti a seguito di violazioni contestate si applicano gli interessi moratori pari al tasso legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Articolo 28

RISCOSSIONE COATTIVA E RATEAZIONI

1. Le somme liquidate dal Comune per imposte e tributi, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento esecutivo automaticamente sottoposte a procedure cautelari ed esecutive dirette alla riscossione del credito tributario. Le predette procedure possono essere eseguite direttamente dal Comune od affidate a soggetti di cui all'articolo 53 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, ovvero mediante le diverse forme previste dall'ordinamento normativo vigente.

2. In caso di comprovate difficoltà economiche e' possibile richiedere dilazioni di pagamento o ulteriori rateizzazioni sia degli importi dovuti in forma spontanea che a seguito della notifica di avvisi di accertamento, con le modalità e tempistiche previste nel Regolamento delle Entrate comunali, a seguito di presentazione di apposita istanza redatta su modelli messi a disposizione dal Comune e reperibili sul sito istituzionale.

Articolo 29

CONTENZIOSO

1. In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.

2. Sono altresì applicati, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e gli ulteriori istituti deflativi del contenzioso eventualmente previsti dalle specifiche norme e dallo Statuto del Contribuente approvato con delibera.

Articolo 30

IMPORTI MINIMI

1. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento, riferibili alle violazioni per omessa, tardiva ed infedele dichiarazione, o alla riscossione coattiva qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tributo, interessi e sanzioni è inferiore ad € 30,00, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

2. Non si procede come precisato negli articoli precedenti né alla riscossione ordinaria della TARI, né al rimborso per importi inferiore a € 12,00.

Articolo 31
NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina della tassa rifiuti (TARI), nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti applicabili.

Articolo 32
ENTRATA IN VIGORE E NORME FINALI

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dall'approvazione della delibera consiliare che apporta le relative modifiche ed integrazioni.

ALLEGATO A

Categorie di utenze non domestiche

Le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della tipologia di attività svolta e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti:

101. Associazioni (culturali, di volontariato, sportive dilettantistiche..), biblioteche, musei, scuole (ballo, di lingue, musica ecc.)
102. Cinematografi, teatri, stazioni radiofoniche e televisive
103. Autorimesse, magazzini senza vendita diretta, autotrasporti, commercio ingrosso
104. Campeggi, distributori carburanti, autolavaggi, impianti sportivi e palestre
105. Stabilimenti balneari, parchi acquatici
106. Autosaloni, esposizioni
107. Alberghi con ristorante, agriturismo
108. Alberghi senza ristorante
109. Case di cura e di riposo, caserme, carceri
110. Ospedali
111. Agenzie e uffici
112. Banche e istituti di credito, studi professionali, studi medici
113. Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta, colorifici, mobilifici
114. Edicole, farmacie, pluri -licenza, tabaccai, erboristerie
115. Negozi di antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti, pelliccerie, beni usati
117. Barbiere, estetista, parrucchiere, solarium, tatoo
118. Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico, fabbro, elettricista, sartorie, calzolai, tintorie, pompe funebri..)
119. Autofficina, carrozzeria, elettrauto
120. Attività industriali con capannoni di produzione
121. Attività artigianali di produzione beni specifici
122. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie
123. Birrerie, amburgerie, mense, catering
124. Bar, caffè, pasticceria
125. Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati)
126. Plurilicenze alimentari e miste
127. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio
128. Ipermercati di generi misti
130. Discoteche, night club, sale gioco